



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE  
ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO MIRATO DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL  
LAVORO EMILIA-ROMAGNA**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**INDICE**

1. **PROGRAMMAZIONE E CONTESTO REGIONALE**
2. **OGGETTO DELL'APPALTO**
3. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI**
4. **DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO**
5. **VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**
6. **MODALITA' DI FINANZIAMENTO**
7. **IMPORTI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI**
8. **CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**
9. **PERSONALE – ORGANICO RICHIESTO**
10. **PRESTAZIONI**
11. **SEDE OPERATIVA**
12. **GARANZIA DEFINITIVA**
13. **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**
14. **SUBAPPALTO**
15. **CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**
16. **VERIFICHE DI CONFORMITA', LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**
17. **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
18. **RESPONSABILITA' – DANNI**
19. **OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**
20. **PENALI**
21. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
22. **RECESSO**
23. **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
24. **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
25. **ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI**
26. **ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**
27. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
28. **D.U.V.R.I. ART. 26 D. LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
29. **SPESE CONTRATTUALI**
30. **CONTROVERSIE**
31. **RINVIO**

## **1.PROGRAMMAZIONE E CONTESTO REGIONALE**

La programmazione degli interventi a favore delle persone con disabilità e la loro successiva attuazione trovano riferimento:

– nella L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. che, all'art. 2, definisce le finalità delle politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, prevenendo in particolare l'obiettivo di promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;

– nella “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” e nel “Pilastro europeo dei diritti sociali”, che punta a un maggiore rispetto dei diritti dei cittadini sulla base di 20 principi fondamentali e guida verso un'Europa sociale forte, che sia equa, inclusiva e ricca di opportunità, tra i quali il principio 17: inclusione delle persone con disabilità che evidenzia come tali persone hanno diritto a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze;

– nella “Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1840 dell'8/11/2021, che assume tutti i 17 obiettivi dell'Agenda delle Nazioni Unite, nella convinzione che il nuovo paradigma di sviluppo debba essere fondato sulla sostenibilità – ambientale, sociale, economica e istituzionale – e sui principi di universalità, integrazione, partecipazione e inclusione sociale: a tutte le persone devono essere garantiti gli stessi diritti e nessuno deve essere lasciato solo;

– nel Programma FSE+ 2021-2027 approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna su proposta della Giunta regionale con deliberazione n.69 del 2/02/2022 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/07/2022;

– nel “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) Emilia-Romagna e Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 21/09/2020 con il quale le Parti firmatarie hanno condiviso l'importanza di assicurare il massimo impegno per garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la fruizione dei servizi, assicurando il mantenimento e lo sviluppo di una comunità solidale e la necessità di promuovere il coordinamento delle politiche per le persone con disabilità nei diversi ambiti di intervento regionale (in particolare casa, scuola, formazione, lavoro, mobilità, sanità e servizi sociali) anche attivando una valutazione congiunta delle politiche regionali integrate e delle linee di indirizzo per le politiche future, nello spirito della Convenzione internazionale e di un superamento della settorialità delle politiche;

– nelle linee di indirizzo condivise in sede di Terza Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, riportando le conclusioni e gli impegni assunti all'interno del più ampio quadro delle politiche regionali per l'inclusione in una logica di integrazione degli interventi e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse economiche.

In questo quadro generale assume poi valore strategico il progetto di rilancio e sviluppo del territorio regionale fondato sulla sostenibilità, come definito nel “Patto per il Lavoro e per il clima”. Si tratta di un progetto di rilancio e sviluppo focalizzato prioritariamente a generare lavoro di qualità e contrastare le disuguaglianze, promuovendo innovazione sociale, sviluppando ulteriori sinergie con il Terzo settore, qualificando il lavoro sociale e valorizzandone progettualità e capacità di iniziativa. Il Patto è stato sottoscritto a dicembre 2020 (DGR 1899/2020) ed è stato condiviso dalla Regione Emilia-Romagna insieme a Enti locali, Sindacati, Imprese, Scuola, Atenei, Associazioni ambientaliste, Terzo settore e Volontariato, Professioni, Camere di commercio e Banche.

Sulla base di queste premesse e di quanto previsto dall'articolo 19 "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" della L.R. n. 17/2005 e ss. mm. e ii., laddove disciplina l'istituzione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2326 del 27/12/2022 è stata definita la programmazione annuale delle attività finanziabili dal Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità.

Tra le altre misure e interventi, in tale programmazione sono state previste, al punto E. "Azioni dirette alle persone e alle imprese erogate nella responsabilità dei centri per l'impiego e attività di rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei sistemi di analisi e monitoraggio di competenza dell'Agenzia regionale per il lavoro" che, tra l'altro, destina risorse all'Agenzia Regionale per il Lavoro finalizzate a garantire:

“– un servizio a supporto delle persone e delle imprese finalizzato al mantenimento del rapporto di lavoro e alla prevenzione di situazioni di incompatibilità ambientale nei luoghi di lavoro con particolare attenzione alle persone con disabilità psichica e intellettiva. Il servizio prevederà, in via sperimentale, l'attivazione di un Numero verde che raccolga le richieste e segnalazioni delle imprese e garantisca l'intervento di professionalità dedicate sul luogo di lavoro per l'analisi della situazione e la proposta di soluzione delle problematiche e dell'eventuale conflitto, nei casi segnalati. Inoltre, si svolgerà attività di prevenzione, attraverso chiamate dirette alle aziende, individuate dagli Uffici per il Collocamento Mirato, per la verifica dell'andamento dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolari criticità;

– interventi finalizzati ad incrementare le competenze e qualificare le modalità e le procedure di lavoro per il miglioramento dei servizi erogati alle persone iscritte al Collocamento Mirato e alle imprese.”

## **2.OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei servizi di **“Supporto alle attività di collocamento mirato dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”**.

CPV: 79610000-3 | Servizi di collocamento del personale.

## **3.NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI**

I servizi affidati dovranno essere espletati nel pieno rispetto del disciplinare di gara, del presente capitolato speciale, del contratto e dell'offerta tecnica formulata.

Elenco riferimenti normativi:

- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 11 marzo 2022 n. 43 "Linee Guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità";
- la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 17 del 1<sup>a</sup> agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii. che, all'articolo 19 disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità finalizzato a favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro delle persone con disabilità;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. a seguito della quale l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha assunto, a partire dal 1<sup>o</sup> agosto 2016, le competenze relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e dagli Uffici del Collocamento mirato per le persone disabili;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)"; Richiamato, in particolare, l'art.31 della L.R.n.13/2019 che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2326 del 27/12/2022 avente ad oggetto: "Programmazione delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità. Approvazione del Programma annuale";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 17/07/2023 avente ad oggetto: "Approvazione delle "Prime indicazioni per l'attuazione delle Linee guida del Collocamento Mirato di cui al D.M. 43/2022"";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2144 del 12/12/2023 avente ad oggetto: "Prima attuazione delle Linee guida del Collocamento Mirato;
- di cui al D.M. 43/2022 - DGR n. 1210/2023 - proroga del termine per l'obbligatorietà della diagnosi funzionale per l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato e parziale modifica della DGR n.1210/2023";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2327 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "Azioni dirette alle persone e alle imprese erogate nella responsabilità dei Centri per l'Impiego, in attuazione della DGR 1210/2023. Approvazione progetto Agenzia Regionale per il Lavoro e assunzione impegno di spesa. Fondo Regionale persone con Disabilità".

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire le attività relative ai servizi professionali in materia di collocamento mirato di cui alla L. 68/1999 da prestare a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro E.-R., competente nell'attuazione degli indirizzi politici in materia ai sensi della L.R. 13/2015.

La prestazione di tali servizi dovrà consentire all'Agenzia regionale per il Lavoro di estendere e ulteriormente qualificare i propri interventi per l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di disabilità, attraverso azioni rivolte sia alle persone stesse che alle imprese.

I servizi di supporto alle attività di collocamento mirato dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna che verranno acquisiti si pongono i seguenti obiettivi:

- A) **affiancare le persone con disabilità** nella realizzazione delle attività necessarie all'avvio del servizio di accompagnamento al lavoro;
- B) **accompagnare le imprese** nell'attuazione delle procedure relative all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- C) **supportare le persone con disabilità e le imprese** nella soluzione di problemi inerenti alla prestazione lavorativa al fine di favorire la creazione di un contesto lavorativo collaborativo e sostenibile.

Al raggiungimento di questi obiettivi sono finalizzate le attività descritte nel presente Capitolato speciale al paragrafo 10.

#### 4.DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La durata dell'appalto è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

#### 5.VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara è pari ad **€ 1.229.352,03** oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in **€ 945.655,40**.

La base d'asta è stata formulata dall'Agenzia del lavoro tenendo conto delle figure professionali occorrenti per l'espletamento dei servizi richiesti, del numero di ore ritenute necessarie per ogni figura professionale per la durata dell'appalto e del costo orario per singola figura.

Per la determinazione del costo orario si è fatto riferimento al **CCNL applicato ai "dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi"**.

Il costo della manodopera è stato calcolato partendo dagli importi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella tabella del "costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" relativa ai costi del terziario nazionale per aziende con oltre 50 dipendenti, consultabile al seguente link: [www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi](http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi).

L'analisi dei costi medi orari pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali suindicata, risalente al mese di Ottobre 2010, costituisce ancora l'attuale riferimento relativo al CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Tenuto conto dei rinnovi contrattuali e conseguenti aumenti retributivi intercorsi dal 2010 ad oggi (l'ultimo rinnovo è stato siglato il 22/03/2024), il costo medio orario della tabella ministeriale è stato aumentato forfettariamente del 10%.

L' Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna ha stimato per ogni figura richiesta, par.9 "PERSONALE-ORGANICO RICHIESTO, i seguenti livelli di inquadramento e impegni orari:

- **Referente di progetto** (una figura), **livello Q** (CCNL dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi), **part-time a 512 ore**;
- **Collaboratori senior** (tre figure) **un livello II** (CCNL dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi) con un impegno orario **full time**;
- **Collaboratori junior** (18 figure) **un livello IV** (CCNL dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi) con un impegno orario **full time**.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle

medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 1.229.352,03 al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno entro 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo anche del possibile rinnovo di un anno, è pari ad **€ 2.458.704,06** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

## **6. MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

I servizi sono finanziati a carico del Bilancio dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna al cap. 1355 "assistenza tecnica servizio lavoro" per gli anni 2024 e 2025.

## **7. IMPORTI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 %, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto;

## **8. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

Si riportano di seguito le specifiche caratteristiche dei servizi e dei prodotti richiesti per il raggiungimento di ciascuno dei tre obiettivi descritti al paragrafo 3.

Rispetto **all'obiettivo A) dell'affiancamento delle persone con disabilità**, è richiesto al Fornitore la realizzazione di un servizio che consenta a tutte le persone disabili interessate ed in possesso dei requisiti necessari di potersi iscrivere nell'elenco tenuto da ciascun Ufficio per il Collocamento Mirato (di seguito UCM) dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna per l'ambito territoriale di competenza.

Il riferimento per la realizzazione di questo servizio sono le "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" nazionali, di cui al D.M. (Lavoro) 43/2022, e regionali, come disposte dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1210 del 17/07/2023 e n. 2144 del 12/12/2023 e dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. n. 2213 del 21/12/2023, che identificano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi della L. 68/1999 nel possesso dello stato di disoccupazione, secondo le disposizioni vigenti, del verbale di accertamento sanitario emesso dalla competente commissione sanitaria, in corso di validità e portante un grado di riduzione della capacità lavorativa rientrante nei limiti stabiliti per le singole categorie, e della relazione conclusiva dell'accertamento di diagnosi funzionale ex D.P.C.M. 13/01/2000.

In questo ambito, il servizio prevede azioni di:

- supporto all'attività istituzionale degli UCM nella progettazione ed eventuale aggiornamento a seguito di sopravvenienze normative/fattuali relativamente all'attuazione di azioni informative rivolte alle persone con disabilità, attraverso la predisposizione di strumenti digitali, aventi per oggetto principale i requisiti previsti dalle Linee Guida citate per l'iscrizione negli elenchi della L. 68/1999, gli adempimenti da svolgere per acquisire i suddetti requisiti, gli eventuali referenti territoriali che possono fornire supporto;

- realizzazione di un servizio di accompagnamento, principalmente in forma individuale, destinato sia alle persone che intendono iscriversi negli elenchi della L. 68/1999 che a quelle già iscritte, consistente nella presa di contatto, nella erogazione di informazioni circa l'obbligatorietà della diagnosi funzionale e nella formulazione di indicazioni riguardanti le modalità da seguire per l'acquisizione della stessa nonché nell'eventuale trasmissione della modulistica relativa, come predisposta dall'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. Il servizio deve prevedere un'azione di recall per le persone le cui posizioni, trascorso un termine che sarà oggetto di comunicazione a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto o dei responsabili degli UCM, risultino ancora non regolari.

A titolo informativo, si riporta di seguito la tabella riguardante le persone iscritte al collocamento mirato suddivisa per ambito territoriale per ogni Ufficio di Collocamento Mirato aggiornata a Dicembre 2022:

**- Iscritti disabili al collocamento mirato suddivise per le 9 sedi territoriali degli UCM ai sensi della Legge 68/1999 (dati di flusso)**

valori assoluti, periodo 2020-2022

	Iscritti			% su iscritti totali 2022 (6.703)
	2020	2021	2022	
Piacenza	325	366	366	5,46
Parma	501	543	592	8,83
Reggio-Emilia	481	602	864	12,89
Modena	643	819	965	14,4
Bologna	1.109	1.313	1.630	24,32
Ferrara	306	414	470	7,01
Ravenna	508	598	599	8,94
Forlì-Cesena	552	526	654	9,75
Rimini	427	491	563	8,4
Emilia-Romagna	4.852	5.672	6.703	

Fonte: elaborazioni OML su dati SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

Il fornitore potrà accedere alle informazioni contenute nei sistemi informativi dell'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. a seguito di nomina a responsabile esterno del trattamento dati.

Rispetto all'obiettivo **B) dell'accompagnamento delle imprese nell'attuazione delle procedure relative all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità**, il servizio previsto deve assicurare la parità di condizioni, per tutte le imprese, nell'esercizio della scelta relativa all'opzione che può essere espressa in materia di "convenzione" ex articolo 11 della L. 68/1999, ex articolo 12bis della L. 68/1999 e articolo 22 della L.R. 17/2005.

Posto che il contesto in cui si realizza questo servizio è caratterizzato dalla possibilità, per le sole imprese che utilizzano il S.A.R.E. dell'Emilia-Romagna per la trasmissione del prospetto informativo previsto dall'articolo. 9, co.6, della L. 68/1999, di manifestare la propria volontà alla sottoscrizione di una convenzione a mezzo di uno specifico percorso digitalizzato, è opportuno rendere disponibili, anche per le imprese che non si avvalgono del suddetto sistema S.A.R.E., le medesime condizioni per l'espressione della scelta.

In questo ambito, il servizio prevede azioni di:

- definizione di una procedura per l'identificazione puntuale e tempestiva delle imprese che presentano un profilo di obbligatorietà all'assunzione di persone con disabilità in raccordo con il Direttore dell'esecuzione e con i referenti degli Uffici di collocamento Mirato;
- erogazione di informazioni su procedure e adempimenti da seguire per ottemperare alle prescrizioni del collocamento mirato di cui alla L. 68/1999, inclusa l'eventuale trasmissione della modulistica relativa fornita dall'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R, con particolare riguardo all'istituto delle convenzioni, sia bilaterali (art. 11 L. 68/1999 e art. 20 L.R. 17/2005) che trilaterali (artt. 12 e 12 bis L. 68/1999 e art. 22 L.R. 17/2005);
- attuazione della procedura attraverso l'attribuzione degli opportuni compiti a professionisti dell'Assistenza tecnica che operano sul territorio. In particolare, dovranno essere assicurate informazioni corrette e aggiornate alle imprese che non accedono al S.A.R.E., garantendo loro le medesime possibilità di scelta circa le convenzioni da stipulare.

A titolo informativo, si riporta di seguito la tabella riguardante le Imprese in obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/1999 suddivisa per ambito territoriale di ogni Ufficio di Collocamento Mirato alla data del 31 Dicembre 2022.

#### Imprese soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/1999 e posti in obbligo al 31 dicembre

valori assoluti, periodo 2020-2022

	Imprese soggette all'obbligo			Posti in obbligo			% su posti totali 2022 (42.935)
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Piacenza	987	1.061	1.255	2.019	2.182	2.872	6,69
Parma	1.476	1.495	1.644	4.229	4.354	4.570	10,64

Reggio-Emilia	2.706	2.658	1.939	6.811	5.947	5.643	13,14
Modena	2.293	2.418	2.433	8.284	7.198	7.061	16,45
Bologna	4.192	4.383	4.201	10.905	11.176	11.493	26,78
Ferrara	1.230	1.345	1.444	2.473	2.415	2.454	5,72
Ravenna	1.329	1.025	1.256	3.004	2.774	3.026	7,05
Forlì-Cesena	1.298	1.306	1.374	3.175	3.578	3.640	8,47
Rimini	816	837	888	2.023	2.053	2.176	5,06
Emilia-Romagna	16.327	16.528	16.434	42.923	41.677	42.935	

Fonte: elaborazioni Servizi territoriali su dati SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

L'obiettivo **C) del supporto alle persone con disabilità e alle imprese nella soluzione di problemi inerenti alla prestazione lavorativa al fine di favorire la creazione di un contesto lavorativo collaborativo e sostenibile** riguarda principalmente le situazioni di conflittualità che possono determinarsi nei luoghi di lavoro in cui i gruppi di lavoratori presenti comprendono persone con caratteristiche differenti, tra le quali disabilità psichiche e cognitive. Il servizio presenta una duplice caratteristica: fornire un primo supporto sempre disponibile; mettere a disposizione, in funzione della complessità della situazione e del grado di conflittualità presente, un supporto qualificato fornito da esperti.

In questo ambito, il servizio prevede azioni di:

- organizzazione, attivazione e gestione entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto con l'ARL di un "numero verde" quale punto di contatto per datori di lavoro che ritengono sussistere condizioni di criticità sul luogo di lavoro. Le chiamate ricevute dal numero verde dovranno essere registrate;
- proposizione di eventuali risposte risolutorie da remoto fornite dall'operatore stesso qualora si valuti non necessario l'intervento in presenza;
- eventuale intervento in presenza nei casi in cui si reputi necessario al fine della composizione/risoluzione del conflitto;
- disponibilità del fornitore, nei casi in cui ne venga fatta richiesta dal datore di lavoro, di fornire indicazioni e proposte per il miglioramento del contesto lavorativo in cui sono inserite persone con disabilità. Si tratta quindi di un servizio *on demand*, che viene richiesto dal datore di lavoro, il quale può agire in base ad una decisione propria oppure a seguito di una valutazione condivisa con le rappresentanze dei lavoratori presenti nell'impresa. La proposta di miglioramento del contesto lavorativo può riguardare le condizioni organizzative, fisiche o sociali caratterizzanti il luogo di lavoro.

Si richiede la prestazione dei seguenti **servizi comuni per la realizzazione dei tre obiettivi indicati in precedenza**:

- la predisposizione di procedure attuative che garantiscano la trasparenza e la comunicabilità delle attività realizzate;
- la messa in atto di una modalità operativa centrata sulla collaborazione con gli UCM al fine di garantirne il costante aggiornamento circa i contatti intercorsi con persone ed imprese ed i relativi esiti, inclusa l'acquisizione di documentazione (sanitaria e non) inviata dagli utenti e dalle imprese, presidiando la casella di posta elettronica dedicata e identificata dai singoli UCM ed aggiornando il gestionale SILER;
- la verifica periodica con i responsabili degli UCM circa la correttezza e la completezza nell'implementazione della documentazione sul sistema gestionale SILER;
- la costituzione di mailing list sia delle persone iscritte agli UCM che delle imprese in obbligo;
- attività propedeutiche all'aggiornamento delle banche-dati in uso (indirizzi di residenza e domicilio, posta elettronica, recapiti telefonici), anche a mezzo di contatti telefonici o consultazione di banche dati quali il Registro delle imprese. al fine di implementare le informazioni corrette sul gestionale SILER.;
- la realizzazione di incontri, eventualmente anche da remoto, con la Committenza per la produzione della documentazione tecnica utile allo stato di avanzamento del progetto e alla diffusione delle prassi adottate;
- la produzione di report di monitoraggio bimestrali finalizzati a rendere disponibili informazioni su imprese e persone coinvolte, attività svolte e risultati raggiunti, *best practice* realizzate e a rendicontare le segnalazioni ricevute e le modalità di evasione delle stesse sulla base del progetto di report formulato in sede presentazione dell'offerta tecnica;

In sede di avvio del contratto verrà fornita l'indicazione relativa al Direttore dell'esecuzione del contratto e l'elenco dei referenti degli UCM territoriali che svolgeranno le funzioni di direttori operativi del contratto.

Rispetto a queste attività ulteriori elementi potranno essere forniti dalla Committenza in fase di avvio dei servizi.

## 9.PERSONALE – ORGANICO RICHIESTO

Il gruppo di lavoro sarà composto dalle seguenti figure professionali:

NUMERO COLLABORATORI	QUALIFICA
1	REFERENTE DI PROGETTO
3	COLLABORATORI SENIOR
18	COLLABORATORI JUNIOR

La durata delle prestazioni lavorative tranne che per il referente di progetto, sarà articolata normalmente in 8 ore a giornata esclusi sabato, domenica e festivi;

- Il referente di progetto dovrà possedere i seguenti requisiti:  
Laureato con anzianità lavorativa di **almeno dieci anni**, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno **sei**

**anni di provata esperienza nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e in particolare sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;**

- I collaboratori senior dovranno possedere i seguenti requisiti:  
Laureato (da intendersi diploma di laurea triennale) con almeno **cinque anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto;**
- I collaboratori junior dovranno possedere i seguenti requisiti:  
Diplomato con almeno due anni di esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto;

Il Fornitore è tenuto a produrre (a mezzo PEC) i curricula e i contratti di lavoro di tutte le figure professionali impiegate entro 20 giorni dalla stipula del contratto con chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione;

Il Fornitore si obbliga a fornire all'Agenzia regionale per il Lavoro, ogni qualvolta venga richiesto entro 20 giorni, il quadro del personale in organico comprensivo di qualifica, livello e CCNL applicato e in ogni caso si obbliga al rispetto del Protocollo d'intesa tra regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità e appalti.

Si prevede inoltre che su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, al termine dell'appalto l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con l'eventuale coinvolgimento della stazione appaltante, siano tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

Le sostituzioni di personale, sia quelle temporanee che quelle definitive dovranno essere comunicate con un termine di preavviso di almeno 10 giorni lavorativi al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Le richieste dovranno essere corredate dai curricula delle figure professionali subentranti, dovranno rispondere ai requisiti minimi del presente Capitolato e dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tali sostituzioni restano subordinate ad esplicita accettazione da parte del RUP dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

## **10.PRESTAZIONI**

Per lo svolgimento dei servizi, il Fornitore assicura le seguenti funzioni e prestazioni, da realizzarsi in modo integrato in relazione al gruppo di lavoro:

### **a) REFERENTE DI PROGETTO**

Il Fornitore è tenuto ad indicare formalmente il nominativo del Referente di progetto che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione dei servizi.

Il Referente di progetto costituisce interlocutore nei rapporti con l'Agenzia regionale per il Lavoro: ogni e qualsiasi comunicazione formale da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Il referente è responsabile della corretta attuazione del progetto e coordina il gruppo di lavoro costituito per assicurare correttamente la commessa, dovrà garantire la presenza agli incontri come definiti dalla committenza.

Non sono richieste prestazioni continuative, ma in piena autonomia organizzativa il referente di progetto dovrà garantire il raggiungimento dei risultati da parte del gruppo di lavoro concordati con la committenza.

### **b) COLLABORATORI SENIOR**

L'orario di lavoro è normalmente articolato in 8 ore al giorno.

Sono tenuti a partecipare ad eventuali incontri come definiti dalla committenza.

Per quanto concerne l'obiettivo **A) dell'affiancamento con persone con disabilità** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- a progettare le azioni informative da concordare con Direttore dell'esecuzione del contratto definendo procedure standardizzate che garantiscano una comunicazione omogenea sul territorio regionale;
- a progettare un servizio di re-call nei confronti delle persone già contattate, ma che non hanno prodotto la documentazione necessaria per la regolarità dell'iscrizione agli Uffici di Collocamento mirato;
- In accordo con il referente di progetto, a definire le persone che saranno dedicate al supporto dei diversi Uffici del collocamento Mirato in ragione della complessità organizzativa dei diversi Uffici;

Per quanto concerne l'obiettivo **B) dell'accompagnamento alle imprese** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- alla progettazione delle procedure di contatto finalizzate all'identificazione puntuale delle imprese che presentano profili di obbligatorietà all'assunzione di persone con disabilità;
- In accordo con il referente di progetto, a definire le persone che saranno dedicate al supporto dei diversi Uffici del collocamento Mirato in ragione della complessità organizzativa dei diversi Uffici;

Per quanto concerne l'obiettivo **C) del supporto alle persone con disabilità e alle imprese nella soluzione di problemi inerenti alla prestazione lavorativa al fine di favorire la creazione di un contesto lavorativo collaborativo e sostenibile** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- a progettare l'organizzazione e l'attivazione di un servizio di numero verde quale punto di contatto per i datori di lavoro che ritengono che sussista una situazione di criticità;
- a contattare a seguito di segnalazione dei collaboratori junior, il datore di lavoro nel caso in cui emergano situazioni critiche di conflitto ed a proporre al datore soluzioni di possibile superamento delle stesse;
- a intervenire eventualmente in presenza nei luoghi di lavoro nei casi in cui si reputi necessario, al fine della composizione/risoluzione del conflitto.
- A realizzare proposte di miglioramento del contesto lavorativo, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da parte del datore di lavoro.

Attività comune a tutti gli obiettivi dei servizi:

- predisposizione dei report di monitoraggio bimestrali finalizzati a rendere disponibili informazioni su imprese e persone coinvolte, attività svolte e risultati raggiunti, best practice realizzate e a rendicontare le segnalazioni ricevute e le modalità di evasione delle stesse.
- coordinamento e supervisione periodica delle attività dei collaboratori junior e collaborazione con il referente di progetto alla realizzazione dei risultati definiti dalla committenza.

#### c) COLLABORATORI JUNIOR

L'orario di lavoro è normalmente articolato in 8 ore al giorno.

Per quanto concerne l'obiettivo **A) dell'affiancamento con persone con disabilità** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- ad attuare giornalmente le azioni previste tramite contatti telefonici alle persone con disabilità affinché vengano perfezionati i requisiti necessari all'iscrizione delle stesse nelle liste dei competenti Uffici di Collocamento Mirato;
- a fornire eventuale ausilio alle persone che necessitano di supporti relativi alla richiesta di diagnosi funzionale all'ufficio INPS competente;

Per quanto concerne l'obiettivo **B) dell'accompagnamento alle imprese** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- ad effettuare giornalmente le chiamate verso le imprese in obbligo di assunzione che non utilizzano il sistema SARE per comunicare il prospetto informativo affinché producano la scelta sulle modalità di assolvimento dell'obbligo attraverso le diverse modalità di Convenzione come garantito per le imprese utilizzatrici del SARE;
- a fornire tutte le informazioni necessarie circa i diversi strumenti di assolvimento degli obblighi di assunzione;

Per quanto concerne l'obiettivo **C) del supporto alle persone con disabilità e alle imprese nella soluzione di problemi inerenti alla prestazione lavorativa al fine di favorire la creazione di un contesto lavorativo collaborativo e sostenibile** di cui al paragrafo 8 sono tenuti:

- a rispondere tempestivamente alle segnalazioni ricevute al numero verde da parte dei datori di lavoro e a segnalare ai collaboratori senior le criticità emerse dalle stesse al fine di garantire un intervento rapido (eventualmente anche in loco) tramite presa di contatto con il datore di lavoro finalizzato al superamento della situazione di conflitto;

## **11. SEDE OPERATIVA**

Il Fornitore garantirà la prestazione dei servizi prevalentemente da remoto, potranno essere richiesti incontri in presenza con il referente di progetto ed eventualmente con i collaboratori senior presso la sede dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna sita in Viale Aldo Moro n.38 Bologna.

## **12. GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità. L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

L'Agenzia regionale per il Lavoro ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Agenzia regionale per il Lavoro, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

### **13.RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, e 117 del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, di cui al par. "10. GARANZIA PROVVISORIA" del Disciplinare di gara, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti come previsto dal Disciplinare di gara.
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative previste nel presente capitolato sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **14.SUBAPPALTO**

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste dall'art.119 del D.lgs. 36/2023.

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

2. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti dei servizi che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 119.

3. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

4. L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto all' Agenzia regionale per il Lavoro almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. L'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. La stazione appaltante, ai sensi dell'art.119, comma 2, intende escludere dalla possibilità di subappalto le attività di competenza del Referente di progetto come declinate al punto n. 10, trattandosi di prestazioni di servizi a contenuto altamente professionale stante le funzioni di coordinamento e direzione dell'intero gruppo di lavoro e di tenuta dei rapporti con la committenza.

6. Salvo quanto previsto al comma precedente, non sono individuate ai sensi dell'art. 119, comma 16 prestazioni che pur subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **15.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all' Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili agli Enti committenti che sono amministrazioni pubbliche qualora questi non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso L'Agenzia regionale per il Lavoro E.R. a seguito di avvenuta ricezione della notifica di cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai servizi con questo stipulato.

#### **16.VERIFICHE DI CONFORMITA', LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

La contabilità del presente appalto sarà tenuta con cadenza bimestrale.

Entro il giorno 10 del bimestre successivo a quello di riferimento dovrà pervenire al Servizio Politiche del Lavoro la rendicontazione sotto forma di report delle attività effettivamente svolte nel bimestre precedente.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procederà entro 30 giorni alla formazione dei certificati di verifica di conformità sia in corso di esecuzione sia al termine dei servizi come previsto dall'art. 116, comma 9 del Codice.

A seguito della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità a cura del Direttore dell'esecuzione, lo stesso sarà trasmesso al Rup che provvederà entro 7 giorni alla redazione del certificato di pagamento.

Sul certificato di pagamento saranno operate le ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Di seguito verrà data comunicazione al Fornitore dell'importo esatto del pagamento e delle suddette ritenute, il quale potrà emettere fatturazione tramite SDI.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge., dovranno tassativamente contenere il CIG, il CUP, il codice Ipa, gli impegni di spesa ed il codice Iban del Fornitore.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, che sarà operato sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

La presenza di vizi sostanziali sulle fatture renderà i documenti irricevibili e di ciò verrà data comunicazione scritta al Fornitore.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della L. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

#### **17.OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Fornitore nel rispetto dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico del Fornitore.

#### **18.RESPONSABILITA' – DANNI**

Il Fornitore assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali indicati ed esonera l'Agenzia regionale per il Lavoro da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Fornitore stesso per qualsiasi causa nell'esecuzione dei servizi.

Il Fornitore assume piena e diretta responsabilità gestionale delle strutture e dei servizi affidati, sollevando l'Agenzia regionale per il Lavoro da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

#### **19.OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

La gestione delle attività viene effettuata dal Fornitore in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale del Fornitore utilizzato nelle attività dei presenti servizi e l'Agenzia Lavoro, che rimane estranea da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

Il Fornitore, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con l'Ente potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto ai servizi in quanto

quest'ultimo è alle esclusive dipendenze del Fornitore e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del medesimo.

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dal Fornitore anche in maniera prevalente.

L'aggiudicatario può indicare nella propria offerta un contratto collettivo da esso applicato differente da quello indicato dall'Ente negli atti di gara purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele occupazionali, retributive e giuridiche di quello indicato dalla stazione appaltante.

Nel caso di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale il Fornitore si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

## **20.PENALI**

L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. La stessa potrà effettuare nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata,

In caso di inadempimenti degli obblighi assunti, fatte salve le fattispecie comportanti la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21, l'Agenzia regionale per il Lavoro si riserva la facoltà di applicare una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, per ognuno dei seguenti inadempimenti:

- 1- Ritardo nella comunicazione (mediante PEC) della lista dei nominativi del personale impiegato come richiesto dal paragrafo 9;
- 2- Mancata o parziale rendicontazione entro il termine di cui all'art. 17;

L'Agenzia regionale per il Lavoro si riserva la facoltà di applicare una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, per ognuno dei seguenti inadempimenti:

- 1- Mancato rispetto del termine di preavviso di almeno 10 giorni per la comunicazione al DEC di sostituzioni di personale come previsto dal paragrafo 9;
- 2- Mancata produzione entro 20 giorni dalla richiesta dell'Agenzia, del quadro del personale in organico comprensivo di qualifica, livello e CCNL applicato come previsto dal paragrafo 9;
- 3- Mancata segnalazione entro 1 giorno al DEC o ai direttori operativi, di eventuali sospensioni dei servizi determinati da cause di forza maggiore;

Sono considerate gravi inadempienze (con elenco non esaustivo ma esemplificativo, fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio può provocare all'organizzazione complessiva) per le quali verranno applicate singolarmente delle penali fino all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per:

- 1- Sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi senza motivata giustificazione;
- 2- Mancato rispetto degli orari e dell'organizzazione dei servizi come formulati in sede di offerta tecnica;
- 3- Impiego di personale non qualificato;

Le inadempienze riscontrate dal DEC o dal RUP saranno oggetto di formale contestazione al Fornitore, mediante posta elettronica certificata (PEC), con eventuale assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento stesso. Il Fornitore, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione, potrà far pervenire

all'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. eventuali giustificazioni o controdeduzioni, adducendo motivazioni oggettive.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero accoglibili, o nel caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. procederà al recupero diretto della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al bimestre nel quale è assunto il provvedimento, e in subordine, si rivarrà sulla garanzia definitiva che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento adottato dall'Agenzia regionale per il Lavoro saranno notificati al Fornitore per iscritto tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna a causa dei ritardi.

## **21.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del Codice e 1453 e ss. del Codice civile.

Il Fornitore incorre, automaticamente, nella risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi di seguito elencati:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto a seguito di stipulazione contrattuale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva"
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" del Contratto
- nei casi previsti dagli articoli "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa", "Riservatezza", "Subappalto", "Trasparenza" del Contratto.

Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la quantificazione dei servizi già eseguiti.

## **22.RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna servizi e verifica la regolarità dei medesimi.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

## **23.DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORI OPERATIVI**

L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna individua ai sensi dell'art. 114 c.10 e dell'All. II.4 del Codice altresì nove direttori operativi (uno per ambito territoriale di ogni UCM) nei rispettivi responsabili degli UCM.

I nominativi del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei direttori operativi saranno comunicati al Fornitore al momento della stipulazione del contratto.

## **24.SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato entro cinque giorni al RUP.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Progetto può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.121 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **25.ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 il Fornitore e i suoi collaboratori sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il Fornitore è obbligato a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

## **26.ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, il

Fornitore, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Fornitore medesimo.

## **27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dall' Agenzia regionale per il Lavoro E.-R. anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

## **28.D.U.V.R.I. ART. 26 D. LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Trattandosi di servizio prestato prevalentemente da remoto, il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un documento di valutazione dei rischi interferenziali.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

## **29.SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell'imposta così determinata ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.

Gli importi indicati nel Capitolato e nel contratto sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come per Legge.

## **30.CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Bologna;

## **31.RINVIO**

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dal bando, dal disciplinare di gara, dal contratto, nonché dall'offerta tecnica / economica del Fornitore.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.